



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Composta da:

Antonello Cosentino

- Presidente -

Elisa Picaroni

- Consigliere -

Luigi Abete

- Consigliere -

Annamaria Casadonte

- Rel.Consigliere -

Chiara Besso Marcheis

- Consigliere -

Oggetto

SANZIONE AM-
MINISTRATIVAUd. 14/10/2020 -
CC

R.G.N. 13611/2019

Cea. 9569
Rep.

ha pronunciato la seguente

● **ORDINANZA**

sul ricorso 13611-2019 proposto da:

DF
rappresentato e difeso in proprio con studio
in Torino p.zza dei Prati degli Strozzi, n.34;**- ricorrente -****contro**PREFETTURA DI X
MINISTERO DELL'INTERNO**- intimati -**avverso la sentenza n. 23268/2018 del Tribunale di Roma, pubblica-
ta il 29/11/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/10/2020 dal Consigliere Annamaria Casadonte;**rilevato che:**



i dati richiesti, trattandosi di un'ipotesi di illecito istantaneo previsto a garanzia dell'interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, del tutto autonomo rispetto all'effettiva commissione di un precedente illecito (cfr. Cass.15542/2015; id.18027/2018);

- nel caso di specie i giudici di merito hanno deciso la questione di diritto in conformità al richiamato orientamento giurisprudenziale e il motivo non offre elementi per cambiare l'orientamento;

-il secondo profilo, riguardante la decisione adottata dal giudice d'appello sull'avvenuta comunicazione di non ricordare chi potesse guidare il veicolo al momento della pretesa violazione, è inammissibile perché impinge la motivazione data sul punto;

-il precedente richiamato dal ricorrente ha infatti condivisibilmente osservato che occorre distinguere la condotta - di per sé meritevole di sanzione - del proprietario che semplicemente non ottemperò all'invito a comunicare i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione da quella del proprietario che, invece, abbia fornito una dichiarazione di contenuto negativo adducendo giustificazioni (cfr. Cass. 9555/2018) ;

- la richiamata pronuncia ha tuttavia precisato che l'idoneità della dichiarazione di contenuto negativo ad escludere la presunzione di responsabilità a carico del dichiarante deve essere valutata dal giudice di merito con apprezzamento in fatto non sindacabile dal giudice di legittimità; *in fermis, cfr. Cass. 30939/18* -

- nel caso di specie, pertanto, la censura per come formulata è inammissibile perché la valutazione della dichiarazione è stata fatta e ritenuta inaccoglibile, statuizione che non può essere riproposta in cassazione quale violazione di legge;

-il secondo motivo, con cui si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.4, cod. proc. civ., l'omessa pronuncia sul terzo motivo dell'appello, relativo alla dedotta illegittimità e/o inesistenza della no-



tificazione del verbale per avere l'organo accertatore inviato copia fotostatica del verbale di contestazione e per essere stata la notificazione effettuata da soggetto non abilitato e cioè il C
fondato;

- sulla questione, che costituisce presupposto della valutazione della fondatezza nel merito della contestazione, il giudice di appello non si è pronunciato e il vizio denunciato sussiste atteso che manca del tutto una decisione su di un punto indispensabile per la soluzione del caso concreto ;

- attesa la fondatezza del secondo motivo, la sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo accolto con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato affinché riesamini il gravame e provveda altresì sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2 , il 14 ottobre 2020.

Il Presidente
Antonello Cosentino

DEPOSITI E CANCELLERIA

Roma, 19 2 APR. 2021

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
Dott.ssa Simona Ciccardillo